



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori DIVINA e PITTONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 2010**

Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza

ONOREVOLI SENATORI. - L'attività venatoria è disciplinata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, che fino ad ora non ha mai dato problemi di interpretazione.

Recentemente, però, sono occorsi vari episodi che necessitano un chiarimento normativo da parte del Parlamento.

I cacciatori sono autorizzati alla caccia nelle rispettive riserve di appartenenza e secondo i regolamenti locali, salvo la possibilità di chiedere «permessi d'ospite» in altri ambiti di diverse regioni ed ottenerne i rispettivi consensi.

Così, infatti, recita il comma 5, articolo 14 della legge n. 157 del 1992:

«Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione».

Appare chiaro l'intento del legislatore di riconoscere il «diritto» alla caccia in ambiti diversi da quello di appartenenza del cacciatore richiedente, a patto che vi sia l'autorizzazione degli organi di gestione della riserva o ambito stesso.

Così si è svolta per anni senza problemi la caccia in Italia.

Recentemente, però, si sono verificati episodi che hanno messo in predicato la stessa applicazione del sopra citato articolo 14.

In vari ambiti territoriali toscani ed emiliani, sono stati rilasciati (a cacciatori regolarmente muniti di autorizzazioni) verbali sanzionatori dalle autorità di controllo venatorio, sulla base di una lettura restrittiva di altro articolo della legge n. 157 del 1992, e

precisamente in base alle prescrizioni del comma 5 articolo 12, che recita:

«Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una della seguenti forme:

a) vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata».

Sulla base di questo articolo i sanzionanti hanno intravisto l'irregolarità dei cacciatori provenienti dalla «zona Alpi» che cacciavano, ancorché muniti di regolari permessi, in zone diverse dalle Alpi. Ed il tutto sulla base dell'assunto «in via esclusiva» che parrebbe, secondo la lettura data dagli Organi controllori, condizionare tutti i cacciatori di quei territori a non poter svolgere attività in altre zone.

Si pone, a questo punto, d'obbligo un intervento legislativo risolutore della *questio*, che vada a sancire in modo inequivocabile il dettato dell'articolo 14, ossia la possibilità di cacciare in ambiti diversi se a ciò autorizzati dai rispettivi organi di gestione locali.

La riscrittura dell'articolo 12, comma 5, come prevista dalla presente proposta di legge formata da un solo articolo e che non comporta alcun onere aggiuntivo per lo Stato, che prevede la soppressione della dicitura contestata «in via esclusiva», si presenta pertanto urgente per una lettura univoca della legge n. 157 del 1992, ed utile anche a dirimere la miriade di ricorsi presentati dai cacciatori sanzionati, chiaramente convinti della loro buona fede in quanto autorizzati da organismi ufficiali.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato nelle seguenti forme:

- a) vagante in zona Alpi,
- b) da appostamento fisso;
- c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata e secondo le previsioni dell'articolo 14, comma 5».

